



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge n. 143 del 4 giugno 2004, con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'a.s. 2004/2005;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell'art. 1;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO il decreto legge.....

VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. , adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo. adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

CONSIDERATO che il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e 35/2004 ha titolo alla graduale immissione in ruolo con stipula di contratti a tempo indeterminato sui posti annualmente disponibili e autorizzati secondo l'iter previsto dall'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;

CONSIDERATO, altresì, che al personale di cui sopra, in conseguenza della riduzione dei posti dovuta alla riforma degli ordinamenti e alla razionalizzazione degli organici, viene limitata la possibilità di poter conseguire per l'anno scolastico

2009/2010 la stessa tipologia di contratto stipulato nell'anno scolastico precedente, interrompendo in tal modo la continuità nell'espletamento del servizio e l'attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie di cui sopra;

RAVVISATA la necessità di mantenere inalterata tutta la procedura inerente il conferimento delle nomine dalle graduatorie di circolo e di istituto,

DECRETA

Art. 1

Beneficiario delle disposizioni del presente decreto, limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, è il personale docente, inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e 35/2004, già destinatario di contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008/2009, in virtù del predetto inserimento a pieno titolo che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009/2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili.

Al personale suddetto sono conferite dai dirigenti scolastici le supplenze temporanee per assenze dei titolari, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto al riconoscimento dello stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico 2008/2009. Non può fruire delle disposizioni del presente decreto il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza 1° settembre 2009.

Art. 2

Il personale di cui all'art. 1 presenta apposita istanza, secondo il modello allegato, alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria provinciale è inserito a pieno titolo e dove nell'anno scolastico 2008/2009 ha stipulato contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, dichiarando la propria disponibilità ad essere utilizzato, per le supplenze temporanee conferite dai dirigenti scolastici

delle istituzioni della medesima provincia e per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie permanenti, con precedenza assoluta rispetto ai docenti e al personale A.T.A inseriti nelle graduatorie di circolo o di istituto. Nell'istanza in questione devono essere indicati in stretto ordine di preferenza i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio, nella eventualità che il competente Ufficio scolastico adotti la decisione di frazionare il territorio provinciale in aree comprendenti uno o più distretti e allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati.

Art. 3

Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, come indicato all'art. 2, da fornire mediante supporto informatico alle istituzioni scolastiche, divisi per tipologia di posto o classe di concorso, in rigoroso ordine di graduatoria.

Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche per la convocazione del personale, consentendo di verificarne lo stato di occupazione o di inoccupazione.

Art. 4

Coloro che sono già impegnati nella scuola dell'infanzia o primaria in supplenze di durata non superiore a 5 giorni mantengono il diritto ad accettare supplenze della durata minima di 30 giorni.

Coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni, non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui al presente decreto.

Art. 5

Il personale che presenta domanda ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, salvo quella che, ai sensi del precedente articolo, viene offerta in corso di altro contratto.

La rinuncia immotivata a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto di essere interpellato per ulteriori proposte di contratto, la conseguente perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, nonché la perdita del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione di cui all'art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.

Il docente che accetta di svolgere attività progettuale di cui al comma precedente non può abbandonarla per assumere un incarico a tempo determinato di qualsiasi durata.

Roma,

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini